

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indì del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

- (14) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- (197) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- (239) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- (314) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- (909) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- (1211) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- (1231) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- (1316) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- (1360) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- (1745) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- (1763) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "comma n. 1) del codice civile" fino alla fine del periodo.

Il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "inserire la parola 'non' prima delle parole: 'si applicano'"; il senatore **BARANI** (GAL (GS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF, FV)) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate.

Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il PRESIDENTE dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "b)-bis" con la lettera "b)"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore BARANI (GAL (GS, MpA, NPSI, PPI, IdV, VGF, FV)), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice **FATTORINI** (PD) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore **D'ASCOLA** (AP (NCD-UDC)) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori, che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice **CIRINNA'** (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice **MUSSINI** (Misto-MovX), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice **CIRINNA'** (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice **FATTORINI** (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

Art. 1

1.10000 testo 2/1

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.1000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

CALIENDO, CARDIELLO

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). – 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

MALAN

All'emendamento 1.1000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

MALAN

All'emendamento 1.1000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

DI BIAGIO, GIOVANARDI

1. *Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».*

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

DI BIAGIO, GIOVANARDI

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

MALAN

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di

solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone della stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/65**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei

mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/96**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/97**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/98**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/99**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/100**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/101**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/102**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si definisce unione civile tra persene dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/103**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI**

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01»

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

CALIENDO, CARDIELLO

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

- a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
- c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istranza di interdizione;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
- f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istranza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istranza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istranza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istranza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza, tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/5

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/6**ZIZZA***All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso;» con le seguenti: «un uomo e una donna;»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».***1.20000/8****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».***1.20000/9****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).***1.20000/10****ZIZZA***All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

- «a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».*

1.20000/11**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».***1.20000/12****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».***1.20000/13****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».***1.20000/14****ZIZZA***All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:*

- «a-bis) la sussistenza dello *status* di genitore;».*

1.20000/15**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

- «a-bis) l'avere privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».*

1.20000/16**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).*

1.20000/17**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) l'avere privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).***1.20000/19****ZIZZA***All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c-bis) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) l'avere privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)***1.20000/22****MARIO MAURO***All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) la sussistenza tra 1e parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23**MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.***1.20000/24****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.***1.20000/25****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).***1.20000/26****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.***1.20000/27****MALAN***All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».***1.20000/28****GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:*

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli

1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articolo 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4, 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1 del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, *i seguenti commi*:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, *i seguenti commi*:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, *i seguenti commi*:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, *i seguenti commi*:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, *i seguenti commi*:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
 - al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
 - al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
 - al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
 - al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.
3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.
3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.
3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.
3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.
3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101**GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI***All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano 'le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti*: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

MARIO MAURO

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale distato civile».

1.10000/13

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

MUSSINI, ORELLANA, DE PETRIS, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, SIMEONI

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli".

1.30000/19

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: "di assumere un doppio cognome";
b) sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».

1.30000/23

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola: «un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

GASPARRI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI
All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

MALAN

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

GASPARRI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

MARIO MAURO, BARANI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»; inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

MARIO MAURO, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) – 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) – 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Cessazione dell'unione civile);

b) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Cessazione dell'unione civile);

b) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b-bis*), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
220^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

- (14) MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
(239) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
(909) PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
(1211) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
(1231) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
(1316) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
(1745) SACCONI ed altri. - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
(1763) ROMANO ed altri. - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente **PALMA**, esaminati i subemendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 1° luglio, agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, tenuto conto dei criteri già applicati per il controllo sull'ammissibilità e sulla proponibilità degli emendamenti al testo unificato adottato nella seduta del 26 marzo 2015, comunica innanzitutto che i subemendamenti 1.10000 testo 2/2, 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 sono dichiarati proponibili a condizione che vengano espunti i riferimenti a disposizioni della Costituzione ovvero della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto di per sé privi di portata modificativa.

Il presidente **PALMA** - che ha fatto proprio il subemendamento 1.10000 testo 2/2 - e il senatore **FALANGA (CR)** - che ha fatto propri i subemendamenti 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 - accettano la suddetta proposta di riformulazione. Conseguentemente i predetti subemendamenti sono riformulati nei subemendamenti 1.10000 testo 2/6 (testo 2), 1.10000 testo 2/7(testo 2), 1.10000 testo 2/8 (testo 2) e 1.10000 testo 2/9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/3 è quindi dichiarato proponibile dal Presidente a condizione che venga sostituita la parola straniera "partner" con una terminologia italiana giuridicamente rilevante.

Il senatore **CUCCA** (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza e pertanto la parola "partner" viene sostituita con la parola "parti"; conseguentemente il subemendamento 1.10000 testo 2/3 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/15 è dichiarato improponibile in quanto manifestamente incongruente con il contesto normativo di riferimento; il subemendamento 1.10000 testo 2/22 è dichiarato improponibile per estraneità della materia.

I subemendamenti 1.10000 testo 2/17 e 1.10000 testo 2/18, nonché i subemendamenti da 1.20000/28 a 1.20000/128 - inclusi - sono dichiarati inammissibili in quanto privi di natura subemendativa. Essi, infatti, anziché intervenire direttamente sugli emendamenti del relatore 1.10000 testo 2 e 1.20000 - rispettivamente finalizzati a introdurre un articolo premissivo al Titolo I del testo unificato e a sostituire il comma 3 dell'articolo 1 - propongono aggiunte direttamente incidenti su altre parti del testo unificato (ad esempio, sopprimendo o sostituendo gli articoli da 1 a 7 del testo unificato, o intervenendo sull'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). Così facendo, tra l'altro, finiscono anche per eludere il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, fissato nella seduta del 26 marzo e già scaduto il 7 maggio scorso.

Per analoghe ragioni, sono dichiarati inammissibili il subemendamento 1.30000/1 - essendo volto a sopprimere l'intero articolo 1, mentre l'emendamento cui si riferisce apporta modificazioni esclusivamente al comma 6 - nonché i subemendamenti da 1.30000/3 a 1.30000/17 - inclusi - in quanto si inseriscono in modo incongruo nel contesto normativo di riferimento, presupponendo che l'unione civile possa essere conclusa da persone di sesso diverso e quindi andando anche ad incidere su altre parti del provvedimento, diverse da quelle relative all'emendamento cui si riferiscono.

Il subemendamento 1.20000/11 è dichiarato inammissibile perché dalla sua eventuale approvazione si verrebbe a determinare una normativa di risulta priva di significato.

Il subemendamento 1.30000/24 è infine dichiarato inammissibile perché utilizza una terminologia incongrua o comunque priva di ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale.

Tutti i restanti subemendamenti sono invece dichiarati ammissibili e proponibili.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/2

CALIENDO, CARDIELLO

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3 (testo 2)

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "parti".

3. I diritti e i doveri delle parti, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/3

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/6 (testo 2)

ZIZZA, FALANGA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/6

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7 (testo 2)

ZIZZA, FALANGA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/7

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8 (testo 2)

ZIZZA, FALANGA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/8

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9 (testo 2)

ZIZZA, FALANGA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/9

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».